



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 1216

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali e le Circolari della L.N.D.:

- Circolare N. 68 del 13.06.2025 inerente il D. Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. (all.1);
- Circolare N. 69 del 18.06.2025 inerente il D. L. n. 84 del 17 giugno 2025 – Disposizioni urgenti in materia fiscale - (all.2);

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 27/06/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



Roma, 13 Giugno 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 68

Oggetto: D. Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarie della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2025

Oggetto: D. Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 12 giugno 2025, il D. Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Il Decreto è il 16° emanato in attuazione della riforma fiscale.

Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti.

Viene sancito formalmente, con l'**art. 2**, il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni/cessioni sanitarie nei confronti di privati cittadini/consumatori finali.

In materia di termini degli adempimenti sono state fissate, con l'**art. 4**, nuove date per i contribuenti con Partite IVA.

Dal 2026, viene fissato al 31 marzo il termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche – CU – concernenti redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arti e professioni abituale e da provvigioni non occasionale.

Pertanto, mentre resta fermo il termine del 16 marzo per la trasmissione della CU ordinaria, per i redditi di lavoro autonomo sopra menzionati il termine slitta dal 31 marzo al 30 aprile. Automaticamente slitta, dal prossimo anno, al 20 maggio il termine per la messa a disposizione del modello Redditi precompilato per le sole persone fisiche titolari di Partita IVA.

Il Decreto sancisce, poi, con l'**art. 7**, l'esclusione dalla platea dei potenziali beneficiari del Concordato Preventivo Biennale (CPB), dei contribuenti in regime forfetario, possibilità prevista in via sperimentale per il 2024. Infatti, dal momento che ai soggetti in regime forfetario non si applicano le pagelle fiscali, non è possibile per questa categoria di contribuenti l'applicazione del concordato preventivo biennale che si basa sugli ISA.

Con l'**art. 8** è stato disposto, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva – *flax tax* -, che nel caso di un'eccedenza superiore a 85 mila euro tra il reddito concordato ed il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente, si torna ad applicare l'aliquota IRPEF del 43% e addizionali o l'aliquota IRES del 24% nel caso di società di capitali. La disposizione si applica a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del Decreto – 13 giugno 2025 -.

L'**art. 11** proroga al 30 settembre – attualmente 31 luglio – il termine per l'adesione al CPB; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine per l'adesione è fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta.

L'**art. 13- deduzione del costo del lavoro incrementale** – stabilisce, tra l'altro, una maxi deduzione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

Con l'**art. 14** sono state apportate modifiche al concordato preventivo biennale introducendo soglie per la proposta di CPB elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale. Sono disposti dei tetti agli incrementi dei redditi IRES e IRAP previsti soltanto per i soggetti IVA con un livello di affidabilità non inferiore a 8. Per i soggetti con un livello pari a 10, l'incremento massimo non potrà superare il 10%. La percentuale diventa del 15% per chi ha un punteggio fra 9 e 10 e si alza al 25% per chi ha un punteggio tra 8 e 9.

In particolare, per incentivare il patto con il Fisco sono state introdotte misure che premiano i contribuenti "virtuosi" con un punteggio ISA – indici sintetici di affidabilità fiscale – alto prevedendo un tetto alle richieste che il Fisco potrebbe avanzare in sede di CPB.

Come è noto, gli ISA sono particolari strumenti che forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell'applicazione dei singoli indicatori. Più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità e maggiori sono i benefici premiali. Per l'attribuzione del punteggio ISA, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, mediante appositi moduli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti utilizzando anche **"il tuo ISA"** scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ai contribuenti con il massimo dei voti – 10 – l'Agenzia delle Entrate, in sede di CPB potrà aumentare il reddito proposto dal contribuente soltanto del 10%. Pertanto, se viene proposto dal contribuente un reddito di 80 mila euro, l'Agenzia potrà aumentarlo fino a 90 mila euro.

La percentuale sale tenendo conto del voto più basso. Infatti, un punteggio ISA pari o superiore a 9 comporta che la proposta dell'Agenzia potrà essere più alta del 15% rispetto al reddito dichiarato, mentre chi ha un punteggio ISA pari o superiore a 8 potrà aspettarsi dall'Agenzia delle Entrate un aumento del reddito fino al 25%.

E' prevista, dall'**art. 16**, la conciliazione fuori udienza anche per i giudizi in Cassazione pendenti alla data del 4 gennaio 2024.

L'art. 19, - *disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie* – prevede, tra l'altro, che in caso di autotutela parziale vengono ridotte ad un terzo della misura applicata, le penalità. La riduzione delle sanzioni è possibile anche se l'atto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo prima dell'emissione del provvedimento di autotutela da parte dell'Ufficio.

Con **l'art. 20**, è prevista la sanzione minima di 250,00 euro per l'omessa registrazione degli atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro e di 150,00 euro per la tardiva registrazione dell'atto.

Con **l'art. 21**, lo strumento dell'accertamento con adesione viene esteso anche alle imposte indirette differenti dall'IVA. Viene, inoltre, previsto che se il contribuente presenta istanza di adesione all'accertamento dopo una verifica o di comune accordo con l'Ufficio e, poi, nel corso del contraddittorio, non conclude l'accordo o, se lo conclude, non paga il debito entro 60 giorni, il contribuente non potrà più presentare istanza di adesione una volta ricevuto il successivo atto impositivo. Inoltre, in caso di adesione al PVC, con riduzione delle sanzioni a 1/6, l'eventuale scomputo delle perdite deve essere richiesto con istanza che va presentata contestualmente alla comunicazione di adesione. L'Ufficio emette l'atto di definizione scomputando le perdite dai maggiori imponibili.

Sempre in tema di accertamento, **l'art. 22** prevede che dal 31 dicembre 2025 non si applica più, per gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, la sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid.

Con **l'art. 23**, viene fissato in otto anni il termine entro il quale, a pena di decadenza, l'Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato. Trattasi, tra l'altro, di utilizzo di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, deduzioni, detrazioni, contributi e agevolazioni indebitamente percepiti e fruiti.

Il Decreto, come disposto dall'art. 25, entra in vigore il 13 giugno 2025.

Con il Decreto Legge fiscale approvato il 12 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato differito dal 30 giugno al 21 luglio il termine del versamento delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA senza alcuna maggiorazione, limitatamente ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). La proroga è possibile anche per i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, alle Partite IVA in regime di minimi o di quelle forfettarie in *flat tax*.

Comunque, delle disposizioni introdotte con il D. L. fiscale approvato dal CdM, sarà data notizia non appena il Decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.



Roma, 18 giugno 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 69

Oggetto: D. L. n. 84 del 17 giugno 2025 – Disposizioni urgenti in materia fiscale –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 - 2025

Oggetto: D. L. n. 84 del 17 giugno 2025 – Disposizioni urgenti in materia fiscale –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 84 del 17 giugno 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

L'art. 1 reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi.

Le modifiche recate dall'art. 1 riguardano principalmente gli articoli dal 51 al 54-ter del TUIR, ed in particolare la disciplina del trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute nelle trasferte dai lavoratori dipendenti e dai lavoratori autonomi relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea quali, ad esempio, taxi e noleggio con conducente.

Le spese in argomento sono esenti sia dall'imposizione sui redditi sia dall'obbligo contributivo soltanto a condizione che vengano eseguite con strumenti di pagamento tracciabili, quali il versamento bancario o postale o con carte di credito, carte prepagate, bancomat, assegni bancari.

Come asserito dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 230 del 29 luglio 2020 ad un interpello, tra gli strumenti tracciabili è ammesso quello del IXZ -Istituzione di moneta elettronica – che consiste in *“un'applicazione – app – di pagamento via smartphone che tramite l'inserimento del codice IBAN e numero di cellulare permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza l'utilizzo di carte di credito o di debito”*.

Anche le spese di rappresentanza, per essere deducibili devono essere effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

L'obbligo della tracciabilità dei pagamenti vige soltanto per le spese sostenute in Italia, mentre non sussiste per le spese sostenute all'estero dal momento che possono verificarsi difficoltà operative dell'utilizzo dei mezzi di pagamento in alcuni Paesi – (art. 1, comma 1, lett. g).

Qualora i pagamenti non vengano eseguiti con strumenti tracciabili, i rimborsi concorrono alla determinazione del reddito del percipiente mentre in caso di mancato rimborso da parte del committente, le spese in argomento saranno deducibili sempre che risulti la tracciabilità del pagamento.

Le disposizioni di cui sopra hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, relativamente al reddito di lavoro autonomo, con il comma 1, dell'art. 1, lett. c), punto 2), del D. L. n. 84/2025, viene stabilito che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica e professionale, costituiscono redditi diversi con un'imposta sostitutiva del 26 per cento.

L'art. 2 del Decreto Legge n. 84, reca modifiche al regime di riporto delle perdite.

Il successivo **art. 3** modifica le disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Di fatto, nell'applicazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale, quest'ultimo va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate (*sono state eliminate le parole “e collegate”*), ai sensi dell'art. 2359, Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'art. 8 del D. L. n. 84/2025 dispone in materia di decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo Settore.

Con l'art. 8, a seguito della *comfortletter* inviata il 7 marzo 2025 dalla DG Competition della UE relativa ai nuovi regimi fiscali degli enti del Terzo Settore, il Decreto prende atto dell'autorizzazione della UE alle disposizioni agevolative previste dallo stesso Codice, che scatterà dal periodo successivo a quello in corso al

31 dicembre 2025 e, quindi, dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, come ad esempio le ASD/SSD, iscritte al RUNTS, con esercizio chiuso al 30 giugno, l'autorizzazione si applicherà dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027. Come è noto troveranno, quindi, applicazione da gennaio 2026, tra l'altro, le disposizioni dell'art. 79 del Codice del TS che permetterà agli enti non commerciali del TS di fruire del regime forfettario dell'art. 80 per le attività commerciali non prevalenti.

L'art. 12 dispone in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024.

Con l'art. 12, è stato sanato un disguido dovuto a circostanze tecniche relative al software dell'Agenzia delle Entrate. A seguito di ciò venne promossa l'astensione delle attività professionali per denunciare i gravi disagi recati ai contribuenti ed alle categorie professionali che non ebbero la possibilità di produrre le dichiarazioni entro il termine di legge del 31 ottobre 2024. La disposizione recata dall'art. 12 considera, pertanto, tempestive le dichiarazioni dei redditi e IRAP in scadenza il 31 ottobre 2024, ma presentate entro l'8 novembre 2024. Non vengono applicate sanzioni e interessi ma non si dà luogo a rimborsi nei confronti di chi aveva effettuato il ravvedimento operoso.

L'art. 13 dispone in materia di differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

E' differito dal 30 giugno al 21 luglio il termine per effettuare i versamenti delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA dovuti **esclusivamente** dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – indici sintetici – nonchè dai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA e dai soggetti titolari di partite IVA in regime di minimi e da quelli forfettari in *flat tax*. Beneficiano della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti ISA.

Infine, la proroga è prevista anche per i soggetti che devono effettuare i versamenti dell'imposta sostitutiva del maggior reddito avendo aderito al concordato preventivo biennale.

Ne consegue che i versamenti del saldo 2024 e del primo acconto 2025 delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed i versamenti dell'IVA potranno essere effettuati dai soggetti beneficiari della proroga fino al prossimo 21 luglio senza alcuna maggiorazione, fermo restando che i versamenti potranno essere effettuati anche fino al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.